

KME Group S.p.A.
Sede sociale in Firenze, Via dei Barucci n. 2
C.F. ed iscrizione al Registro Imprese di Firenze n. 00931330583

Assemblea ordinaria
del 27 giugno 2012 (1° convocaz.) e del 28 giugno 2012 (2° convocaz.)

Istruzioni per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza
(ex artt. 140 e ss. del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999)

I Signori Azionisti sono invitati a prendere conoscenza di quanto di seguito riportato al fine di assicurare il corretto esercizio del diritto di voto per corrispondenza.

Le ricordiamo che:

1. Il voto per corrispondenza va esercitato direttamente dall'avente diritto al voto ed è espresso separatamente per ciascuna delle proposte di deliberazione.
2. La scheda deve essere firmata dall'avente diritto al voto. In caso di contitolarità, è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i contitolari o del rappresentante comune, se nominato. In caso di enti, è richiesta l'allegazione di documentazione idonea a comprovare la legittimazione del firmatario ad impegnare l'ente (rappresentanza legale); l'insufficienza di detta documentazione potrà comportare, a giudizio del Presidente dell'Assemblea, la mancata considerazione della scheda ai fini della costituzione dell'Assemblea ed ai fini della votazione.
3. Le schede prive di sottoscrizione da parte dell'avente diritto al voto non verranno prese in considerazione ai fini della costituzione dell'Assemblea, né ai fini della votazione.
4. La scheda deve essere compilata dal votante in modo chiaro e leggibile nella parte relativa agli elementi identificativi, così da consentire il confronto con i dati risultanti dalla comunicazione per l'intervento in Assemblea ai sensi dell'art. 83 *sexies* D.Lgs. 58/1998 di seguito (la "comunicazione") acclusa; in caso di mancata corrispondenza, la scheda non verrà presa in considerazione ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea né ai fini della votazione.
5. Un'unica scheda può essere accompagnata da più comunicazioni intestate allo stesso avente diritto al voto. Il voto si intende univocamente esercitato in riferimento alla totalità delle azioni risultanti dalla/e comunicazione/i acclusa/e.
6. Non è consentito manifestare il voto mediante più schede rispetto alle azioni risultanti da un'unica comunicazione. Laddove tale circostanza si verifichi, le schede non verranno prese in considerazione ai fini della votazione.

7. La scheda e la/e comunicazione/i debbono pervenire alla società in un'unica busta chiusa. Laddove detta documentazione sia trasmessa in buste separate, la scheda non verrà presa in considerazione ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea né ai fini della votazione.
8. La busta chiusa contenente la scheda di voto e la/e comunicazione/i deve essere indirizzata all'Ufficio Affari Societari avendo l'avvertenza di apporre sulla stessa le parole "voto per corrispondenza". Non è ammesso l'invio per il tramite di altri uffici della società. In ogni caso, la scheda di voto si intende ricevuta dalla società soltanto al momento in cui pervengano al seguente indirizzo:
 - KME Group S.p.A. – Segreteria Societaria - Via dei Barucci, n. 2, 50127 Firenze -entro il termine indicato nell'avviso di convocazione, ossia entro il giorno precedente l'Assemblea di prima convocazione.

Diversamente, la scheda di voto non potrà essere presa in considerazione ai fini dell'Assemblea.
9. Con riferimento alle proposte di deliberazione all'ordine del giorno dell'Assemblea, quali riportate nella scheda, il soggetto legittimato ha la facoltà di esprimere il proprio voto barrando la casella prescelta.
10. Ai sensi dell'art. 138, comma 6, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (di seguito il "Regolamento Emittenti"), in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non sia stato espresso il voto, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota capitale richiesta per l'approvazione delle relative deliberazioni.
11. Il voto può essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza della società almeno il giorno precedente l'Assemblea ovvero mediante dichiarazione espressa resa dall'interessato nel corso dell'Assemblea medesima.
12. In caso di manifestazioni di voto equivocate o comunque di difficile interpretazione, sarà il Presidente dell'Assemblea a valutare come prendere in considerazione la scheda nel suo complesso, ovvero rispetto alle specifiche proposte, ai fini della votazione.
13. Il votante per corrispondenza si rende responsabile delle proprie dichiarazioni riportate sulla scheda e sulla documentazione acclusa alla busta di trasmissione.

KME Group S.p.A.